



ISTITUTO BIOMEDICO ITALIANO

2015

# **Modello di organizzazione, gestione e controllo**

**EX D.LGS. 231/2001  
PARTE SPECIALE**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/01/2015*

## TITOLO I

### I REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001

#### ART. 1 - FATTISPECIE DI REATO

La responsabilità amministrativa introdotta dal D.lgs. n. 231\2001, che non concerne lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, c. 3), è circoscritta alle fattispecie di reato indicate espressamente dal decreto.

Gli articoli della parte speciale del presente modello sono stati redatti avuto riguardo alla natura pubblica dell'Azienda e alla peculiarità della sua struttura organizzativa, in ragione del principio di effettività. Pertanto, nel novero dei reati previsti dal D.lgs. n. 231\2001 sono state individuate le fattispecie che in astratto possano essere integrate in un ente quale l'Azienda. Nell'ottica sperimentale di attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231\2001 agli enti di diritto pubblico, sono state inoltre individuate ulteriori fattispecie di reato rispetto a quelle previste dal decreto.

#### ART. 2 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si tratta delle fattispecie di reato contemplate dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231\2001, ossia:

- 1) **Reati di corruzione** art. 318c.p. (corruzione per un atto d'ufficio)
  - a) art. 319c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
  - b) art. 319-bis c.p. (aggravanti specifiche)
  - c) art. 319-ter c.p. (corruzione in atti giudiziari)
  - d) art. 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio)
  - e) art. 321c.p. (pene per il corruttore)
  - f) art. 322c.p. (istigazione alla corruzione)
  - g) art. 322-bis c.p. (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri e funzionari C.E.)
- 2) **Reato di concussione** art. 317 c.p.(concussione)
- 3) **Reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello stato**
  - a) art. 316-bis c.p. (malversazione a danno dello Stato)
  - b) art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
  - c) art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata)
  - d) art. 640-bis c.p. (truffa aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
  - e) art. 640-ter c.p. (frode informatica)

## ART. 3 – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Si tratta delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-bis del D.lgs. n. 231\2001, ossia:

- art. 491-bis c.p. (documenti informatici)
- art. 615-ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
- art. 615-quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
- art. 615-quinquies c.p. (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)
- art. 617-quater c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)
- art. 617-quinquies c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)
- art. 635-bis c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)
- art. 635-ter c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)
- art. 635-quater c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici)
- art. 635-quinquies c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)
- art. 640-quinquies c.p. (frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

## ART. 4 - REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

Si tratta delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-octies del D.lgs. n. 231\2001, ossia:

- art. 648 c.p. (ricettazione) art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
- art. 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

## ART. 5 - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Si tratta delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-quinquies del D.lgs. n. 231\2001, ossia:

- art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù)
- art. 600-bis c.p. (prostituzione minorile)
- art. 600-ter c.p. (pornografia minorile)
- art. 600-quater c.p. (detenzione di materiale pedo-pornografico)
- art. 600-quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) art. 601 c.p. (tratta e commercio di schiavi)
- art. 602 c.p. (alienazione e acquisto di schiavi)

## ART. 6 – REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Si tratta delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-septies del D.lgs. n. 231\2001, ossia:  
art. 589c.p. (omicidio colposo)  
art. 590 c.p. (lesioni personali colpose)

## ART. 7 – ABUSI DI MERCATO

Si tratta delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-sexies del D.lgs. n. 231\2001, ossia:

- artt. 184 e 187bis del D.lgs. n.58\1998 (abuso di informazioni privilegiate)
- artt. 185 e 187ter del D.lgs. n. 58\1998 (manipolazione del mercato)

Le fattispecie di reato in questione sono previste dal capo II, titolo I-bis, parte V del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli artt. 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n.52".

## ART. 8 – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Si tratta delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-ter del D.lgs. n. 231\2001, ossia:

- art. 416 c.p. (associazione per delinquere)
- art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)
- art. 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso)
- art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)
- art. 74 D.P.R. n. 309\1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) reati di cui all'art. 407, c. 2, lett. a), n. 5), del c.p.p.

## ART. 9 – REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – FALSITÀ IN VALORI BOLLATI

Si tratta delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-bis del D.lgs. n. 231\2001, ossia:

- artt. 453 e ss. c.p. (falsificazione di monete, alterazione di monete ecc.)

## ART. 10 – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Si tratta delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-bis.1. del D.lgs. n. 231\2001, ossia:

- art. 513 c.p. (turbata libertà dell'industria o del commercio)
- art. 513-bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia o violenza)

- art. 514 c.p. (frodi contro le industrie nazionali)
- art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio)
- art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
- art. 517-ter c.p. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)
- art. 517-quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

## ART. 11 – REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Si tratta delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-nonies del D.lgs. n. 231\2001, ossia fattispecie tipiche previste dalla:

Legge n. 633\1941 "Protezione del diritto d'autore":

- artt. 171, c. 1, lett. a)-bis e c. 3; 171-bis; 171-ter; 171-septies; 171-octies.

## ART. 12 – REATI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Si tratta della fattispecie di reato contemplata dall'art. 25-decies del D.lgs. n. 231\2001, ossia:

- art. 377-bis c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

## ART. 13 – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Si tratta delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-quater del D.lgs. n. 231\2001, ossia:

- reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

## ART. 14 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Si tratta della fattispecie di reato contemplata nell'art. 25-quater del D.lgs. n. 231\2001, ossia:

- art. 583-bis c.p.

## ART. 15 – REATI TRANSAZIONALI

Si tratta delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 3 della Legge n. 146\2006 (alle quali si applica il D.Lgs n. 231\2001 in forza dell'art. 10 della medesima norma), ossia:

- 1) reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
  - a) sia commesso in più di uno Stato;
  - a) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
  - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
  - c) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

## ART. 16 – REATI AMBIENTALI

Si tratta delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-undecies Del d.lgs. n. 231/2001, introdotto nel D.Lgs n. 231\2001 dal D.Lgs n. 121/2011, ossia:

- art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
- art. 733 bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell'Ambiente) ○ art. 137(Sanzioni penali) scarichi
- art. 256(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
- art. 257(Bonifica dei siti)
- art. 258(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
- art. 259(Traffico illecito di rifiuti)
- art. 260(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
- art. 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
- art. 279(Sanzioni)esercizio abusivo o illegale di uno stabilimento
- Legge 7 febbraio 1992, n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica
- art. 1 per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni;
- art. 3-bisalterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.
- Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

- art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive).
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n.202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).
- art. 8 (inquinamento doloso)
- art. 9 (inquinamento colposo)

## TITOLO II

### REATI ULTERIORI

#### ART. 17 – FATTISPECIE DI REATO ESTERNE AL D.LGS. N. 231\2001

Trattasi di fattispecie di reato non espressamente previste dal D.lgs. n. 231\2001 che l'Azienda nell'ambito del progetto sperimentale in parola, ha ritenuto opportuno includere nel presente *compliance program*, con la finalità di potenziare l'effettività del modello stesso, ampliandone discrezionalmente i confini di prevenzione. In particolare è stata condotta una valutazione ipotizzando l'applicabilità agli enti pubblici del decreto e si è conseguentemente cercato di individuare la fattispecie di reati propri potenzialmente verificabili.

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325 c.p.)
- Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)
- Omissione o rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (artt. 361, 362 c.p.)
- Omissione di referto (art. 365 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, in certificati o autorizzazioni amministrative, in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (artt. 476, 477, 478 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, in certificati o in autorizzazioni amministrative, o commessa in certificato da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (artt. 479, 480, 481 c.p.)
- Rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)
- Illeciti penali previsti dal D.Lgs n. 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) artt. 167 e ss.



## TITOLO III

### LE AREE SENSIBILI DELL'AZIENDA

#### ART. 18- AREE

L'Azienda ha individuato, all'interno della propria organizzazione, delle aree denominate "sensibili" nel quadro disciplinato dal *Codice Etico-Comportamentale*.

La selezione è frutto dell'analisi delle attività svolte nelle suddette aree e in base alla loro particolare rilevanza in un'organizzazione sanitaria.

Le aree sensibili sono:

- A) erogazione delle prestazioni sanitarie
- B) flussi informativi e controllo di gestione
- C) la gestione delle risorse umane
- D) esercizio della libera professione
- E) acquisto di Beni, servizi e Lavori e politiche contrattuali
- F) sicurezza sul lavoro
- G) la gestione tecnica delle manutenzioni e delle apparecchiature

Per ognuna delle aree sensibili così identificate sono individuati i processi/le attività ritenute meritevoli di monitoraggio in quanto possono costituire fonte di responsabilità in ordine alle fattispecie di reato in precedenza esposte.

Nell'ambito di tali processi/attività, il *Modello Organizzativo* valuterà, altresì, l'adeguatezza delle misure adottate per la tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili (*privacy*).

#### A – EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Rientrano in quest'area i seguenti processi:

- prestazioni ambulatoriali
- prestazioni di piccola chirurgia ambulatoriale

a) la gestione liste d'attesa (rientra in tale contesto il monitoraggio delle liste e l'individuazione di codici di priorità in ordine alla gravità delle patologie e della differibilità della prestazione, garantendo i principi di equità ed imparzialità nell'accesso);

b) l'acquisizione del consenso informato (il paziente deve essere posto al centro di ogni trattamento. L'Azienda si impegna ad individuare le migliori modalità ed i migliori strumenti a disposizione per assolvere al meglio i doveri di informazione esaustiva e comprensibile);

c) l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali (l'Azienda si impegna ad individuare le migliori modalità ed i migliori strumenti a disposizione per assolvere al meglio i doveri di informazione esaustiva e comprensibile).

In particolare le fasi monitorate per ciascun processo sono:

**a) prestazioni ambulatoriali:**

- i. prenotazione/accettazione con rispetto delle priorità di cui alla d.G.R. IX/938/2010, dei tempi di attesa;
- ii. acquisizione dell'eventuale consenso informato e del consenso al trattamento dei dati personali.
- iii. prenotazione con rispetto dei codici di priorità assegnati dal medico prescrittore e dei tempi di attesa;
- iv. acquisizione del consenso informato e del consenso al trattamento dei dati personali.

I rischi:

- **gestione delle liste d'attesa** per prestazioni ambulatoriali e di ricovero impropria, non improntata a criteri di progressione temporale/tempestività ed urgenza delle cure. Questo profilo di rischio afferisce alla Struttura Accettazione, a tutte le aree cliniche e alla Direzione Sanitaria;
- **acquisizione del consenso informato** non conforme a quanto previsto dalle procedure. Questo profilo di rischio, che afferisce a tutte le aree cliniche;
- **acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali** non conforme a quanto previsto dalle procedure. Questo profilo di rischio afferisce a tutte le aree cliniche.

## B- FLUSSI INFORMATIVI E CONTROLLO DI GESTIONE

In quest'area si fa riferimento alla gestione dei flussi informativi sanitari e amministrativi nei confronti dei Ministeri vigilanti, della Regione, della A.S.L. della provincia di Pavia e delle Autorità Comunitarie.

Rientrano in tale tipologia di processo tutti i debiti informativi che l'Azienda è tenuta a garantire circa la rendicontazione delle proprie attività, di carattere gestionale sia di carattere amministrativo che sanitario con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie erogate ambulatoriali e chirurgiche, gestione registri farmaci ed alle attività di carattere amministrativo gestionale ivi comprese le attestazioni e certificazioni afferenti il permanere dei requisiti autorizzativi. Sono rilevanti, inoltre, i flussi relativi agli infortuni all'INAIL nonché i dati epidemiologici al Ministero della Salute.

Il rischio di condotte rilevanti ai sensi del presente *Modello* può concretizzarsi nella rappresentazione di dati falsi o comunque non veritieri o nell'omissione di dati e informazioni in modo da alterare la percezione della reale situazione dell'Azienda sia nei rapporti interni che esterni. Rientra in questo contesto anche l'eventuale occultamento di documenti o il frapporre ostacoli allo svolgimento delle attività di controllo. Questo profilo di rischio afferisce sia all'area amministrativa (dati gestionali) che sanitaria (Direzione Sanitaria e strutture cliniche) relativamente ai flussi di attività e relative codificazioni DRG e prestazioni ambulatoriali.

## C – LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

I processi su cui si devono focalizzare le attenzioni sono:

- procedure di selezione
- sistema incentivante
- formazione
- job-description

La trasparenza e l'attenta valutazione delle qualifiche professionali, la corrispondenza tra funzioni assegnate ed inquadramento professionale, le relative performance ed i sistemi di misurazione/incentivazione, devono costituire il cardine essenziale delle politiche di amministrazione/selezione del personale, anche con specifico riferimento all'ambito formativo.

L'Azienda considera il personale fattore strategico di straordinaria importanza, pertanto da parte di tutti i livelli di responsabilità e – in primis – da parte della direzione aziendale viene dedicata la massima attenzione allo sviluppo strategico delle relative politiche, con l'obiettivo di creare le condizioni e gli strumenti per una loro piena valorizzazione; in tale contesto particolare attenzione viene riservata allo sviluppo delle professionalità presenti in Azienda.

L'Azienda assicura la tempestiva e corretta applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) seguendo le relative direttive regionali ai fini dell'omogeneità di applicazione nel territorio lombardo e anche in relazione alla quantificazione ed alla destinazione di eventuali risorse aggiuntive negoziate con le OO.SS. regionali. Attua la contrattazione aziendale integrativa valorizzando il sistema delle incentivazioni e delle progressioni economiche e di carriera.

I contratti collettivi integrativi aziendali hanno l'obiettivo principale di individuare opportunità, sistemi e destinazione di risorse atte a valorizzare le professionalità presenti in azienda ed a riconoscere il merito in termini di impegno e qualità delle prestazioni erogate dai dipendenti. La gestione organizzativa del personale è svolta, sulla base delle direttive gestionali formulate dalle Direzione Generale coadiuvati dalla Direzione Amministrativa e Sanitaria e dal Collegio di Direzione, nonché dai singoli Direttori. Il personale infermieristico e ausiliario è gestito dalla Direzione Sanitaria, che definisce l'organizzazione del relativo personale al fine di garantire la massima efficienza ed efficacia delle attività sanitarie verificandone la qualità.

Il sistema di incentivazione è orientato a premiare concretamente i risultati, in ottica collettiva per il personale del comparto e anche individualmente per i dirigenti, riconoscendone il merito ed evitando riconoscimenti generalizzati.

Il personale dirigenziale e del comparto è soggetto a valutazione annuale in base a criteri previsti dalla normativa e dal quadro contrattuale nazionale e locale su specifici obiettivi predeterminati fra i quali quelli economici definiti con cadenza annuale per ogni centro di responsabilità e quelli più generali di Azienda. Il sistema di valutazione adottato dall'Azienda è in grado di misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi predefiniti.

Il rischio di condotte rilevanti ai sensi del presente *Modello* può consistere nell'applicazione non trasparente/distorta di norme che regolamentano la selezione del personale o di norme

contrattuali e valutative nei confronti del personale dell'Azienda. Questo profilo di rischio afferisce all'area direzionale e della gestione del personale.

## D – L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

La libera professione assicura il diritto del cittadino alla libera scelta del proprio medico e/o l'equipe medica di fiducia: l'organizzazione nello svolgere detta attività, garantisce la volontà del paziente di essere assistito da parte di uno specifico specialista e che l'esercizio della libera professione intramuraria non contrasti il diritto, riconosciuto a tutti i cittadini, di un eguale livello di assistenza.

Pertanto, l'espletamento della relativa attività è organizzato in modo da non influire negativamente sul pieno e completo assolvimento dei compiti istituzionali ed è subordinato all'impegno del personale interessato a garantire la piena funzionalità dei servizi.

Il rischio di condotte rilevanti ai sensi del presente *Modello* può consistere in un utilizzo improprio dell'attività libero-professionale, con possibile elusione della normativa fiscale di riferimento, in particolare per l'attività autorizzata svolta al di fuori da altre strutture sanitarie di appartenenza. Questo profilo di rischio afferisce a tutte le aree cliniche nella quali vi siano dipendenti che svolgono attività libero professionale, nonché all'area amministrativa per gli adempimenti amministrativo-contabili.

## E- ACQUISTO DI BENI, SERVIZI, LAVORI E POLITICHE CONTRATTUALI

Il raggiungimento della piena soddisfazione dell'utente finale (paziente) e intermedio (operatori sanitari) e del cliente esterno (fornitori) viene perseguito attraverso una gestione imprenditoriale dell'Azienda in un contesto di mercato di "concorrenza leale", con una appropriata gestione delle risorse disponibili, in coerenza con le compatibilità finanziarie aziendali e il rispetto delle norme, dei regolamenti e dei principi etici (Codice dei contratti, Codice Etico degli appalti regionali, nonché da ogni altra disposizione di legge nazionale/regionale integrativa e dalle specifiche disposizioni regolamentari interne). La miglior organizzazione procedurale interna (procedure chiare e semplificate) ed il coinvolgimento di tutto il personale (responsabilizzazione) favoriscono l'integrazione dell'attività amministrativa e sanitaria, nonché la trasparenza nello svolgimento delle attività. Il principio della libera concorrenza ispira tutta la politica contrattuale dell'organizzazione al fine di ottenere le migliori condizioni, coniugando la qualità delle forniture con il vantaggio economico, nonché con il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare per quanto attiene agli obblighi di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81\2008. I rapporti con i fornitori si conformano al principio di correttezza e buona fede e devono garantire il normale svolgersi delle procedure di selezione.

Il rischio di condotte rilevanti ai sensi del presente modello può concretizzarsi in rapporti indebiti con i fornitori finalizzati all'assegnazione delle forniture di beni, servizi e lavori in violazione del principio di libera competizione e di ricerca delle migliori condizioni di qualità/prezzo, ma anche in violazione degli obblighi di cui all'articolo 26 del D.lgs.

n.81\2008 (idoneità tecnico professionale, regolarità contributiva, rischi specifici, coordinamento e cooperazione e DUVRI). Questo profilo di rischio afferisce nello specifico all'area amministrativa (S.C. Acquisti, eS.C. Tecnico Patrimoniale) in particolare, nonché ai soggetti di area sanitaria coinvolti nelle procedure di acquisizione (S.C. Farmacia e specialisti).

## F– SICUREZZA SUL LAVORO

Il D.lgs. 81\2008 e s.m.i. declinato nell'Azienda vede il Direttore Generale in qualità di Datore di Lavoro che, coadiuvato nella sua funzione dall'organizzazione composta dai Dirigenti (Direttori di Dipartimento) e Preposti (Direttori di Struttura Complessa e Coordinatori) secondo i propri ruoli e le proprie responsabilità, garantisce la sicurezza sul luogo di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori.

L'Azienda si pone il fondamentale obiettivo di tutelare la salute e l'integrità psico-fisica dei propri lavoratori, comprensiva del rischio da stress-lavoro correlato, nonché dei diversi soggetti che accedono o svolgono la propria attività all'interno delle strutture sanitarie. Gli obiettivi di eliminare o ridurre i rischi vengono perseguiti mediante l'attuazione organica di misure antinfortunistiche conseguenti alla valutazione dei rischi presenti nelle diverse sedi attraverso la definizione ed attuazione di piani di miglioramento consistenti nel:

- effettuazione di sopralluoghi negli ambienti di lavoro per l'identificazione dei pericoli derivanti dalle diverse attività lavorative e per l'effettuazione delle misure strumentali necessarie alla valutazione dei rischi;
- individuazione in accordo con i dirigenti responsabili delle diverse unità organizzative aziendali, di procedure da applicare per migliorare le condizioni di sicurezza, i DPI da utilizzare nell'attività lavorativa;
- proposizione di programmi di informazione e formazione riguardo alla sicurezza dei lavoratori;
- nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- predisposizione di piani di emergenza incendio ed organizzare prove di evacuazione;
- individuazione di fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborazione e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ed ogni sua eventuale modifica;
- collaborazione fra tutte le strutture aziendali nel fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Azienda in relazione alla propria attività (DUVRI);
- organizzazione di corsi di 1° soccorso e di aggiornamento.

Nell'ambito di ogni processo e fase i relativi flussi di attività sono regolamentati dalle specifiche disposizioni di legge e regolamentari vigenti, avuto particolare riguardo alle indicazioni emanate dalla Regione Lombardia, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e le procedure interne adottate.

Il rischio di condotte rilevanti ai sensi del presente *Modello* può concretizzarsi nella mancata o carente valutazione del rischio e del conseguente mancato o carente apprestamento delle misure antinfortunistiche previste dalla vigente legislazione e delle attività formative e informative conseguenti. Rientrano in tale contesto anche la mancata vigilanza, da parte del datore di lavoro e dei dirigenti, sul rispetto degli obblighi che gravano sui dirigenti stessi, sui preposti, sui lavoratori, sul medico competente e sugli appaltatori ex art. 18 del D.lgs. n. 81/2008.

## G – LA GESTIONE TECNICA DELLE MANUTENZIONI E DELLE APPARECCHIATURE

Alla luce dell'introduzione nel novero dei reati presupposto dei reati ambientali e più in generale del ruolo fondamentale che riveste la funzione tecnica nell'ambito degli enti del sistema sanitario è opportuno valutare l'adeguatezza degli strumenti di prevenzione dei reati adottati anche in tale ambito, individuato quindi come autonoma area sensibile. In particolare, l'Azienda garantisce:

- adeguato monitoraggio dello stato degli immobili e dei relativi impianti; □  
l'effettuazione dell'opportuna manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'immediata attivazione in caso di emergenze con la relativa messa in sicurezza dei locali;
- il rispetto della normativa statale, regionale e della regolamentazione locale in materia di governo del territorio e di tutela dell'ambiente;
- il pieno e corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti con le ditte appaltatrici, in particolare prestando la massima attenzione ad effettuare le verifiche e le relative tempestive contestazioni in caso di violazione delle clausole contrattuali;
- la più ampia e trasparente collaborazione con le Autorità che svolgono accertamenti;
- la massima attenzione dei profili di cui sopra anche nella fase di scelta dei contraenti e nella successiva fase di esecuzione dell'appalto.

Il rischio di condotte rilevanti ai sensi del presente *Modello* può concretizzarsi nel mancato rispetto da parte degli Uffici e in particolare dell'Ufficio Tecnico dei principi di cui sopra.

## ART. 19 - LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Al cittadino che entra in contatto con la struttura sanitaria per cure, prestazioni mediche, operazioni amministrative, deve essere garantita la più assoluta discrezione ed il rispetto della dignità.

L'organizzazione si adopera al fine di tutelare la riservatezza dei pazienti ad ogni livello dell'organizzazione aziendale, in particolare quella dei dati personali e sensibili, siano essi su supporto cartaceo o elettronico.

L'Azienda provvede a rendere consapevoli i pazienti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, mediante apposite informative: la persona è informata sulle modalità con le quali viene effettuato il trattamento dei suoi dati personali e sensibili e dei relativi diritti e facoltà. Il personale dell'Azienda è periodicamente sensibilizzato e formato al rispetto della privacy e al riguardo nel trattamento dei dati.

L'informazione e la riservatezza è garantita anche per i dipendenti e i fornitori.

Il regolamento aziendale in vigore presso l'Azienda, Codice in materia di protezione dei dati personali, in applicazione al D.lgs. n. 196/2003, disciplina e detta i principi generali per una corretta e riservata raccolta, gestione e distruzione dei dati del paziente, esplicitandone la modulistica operativa.

Per quanto concerne la protezione dei dati personali sensibili trattati con supporti elettronici, l'Azienda ha implementato le misure minime di sicurezza previste dal suddetto decreto. La sicurezza della rete internet è garantita da sistemi di sicurezza interni, che devono essere oggetto di continuo aggiornamento, e sono attivi efficaci programmi antivirus. L'accesso alle singole postazioni di lavoro, viene effettuato attraverso password di autenticazione individuali.

Il rischio di condotte rilevanti ai sensi del presente *Modello* può concretizzarsi:

- in un trattamento di dati sensibili da parte del personale senza l'acquisizione del consenso da parte dell'interessato correttamente informato.
- in un'indebita appropriazione o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati di dati personali e/o sensibili.
- -in un utilizzo dei dati raccolti a fini non esplicitati o non autorizzati dal consenso dell'interessato.
- in una mancata segretezza della password individuale o di un'acquisizione indebita della stessa.

Questi profilo di rischio afferiscono a tutte le aree aziendali con particolare riferimento a quelle ove si trattano dati sensibili.